



Commissione Disciplina d'Appello

così composta

dott.	Sergio	Lacquaniti-	Presidente relatore/estensore
dott.	Evangelista	Popolizio	Giudice
dott.ssa	Lucia	Pignatelli	Giudice

nella seduta dell'11 gennaio 2017, nel procedimento disciplinare instaurato nei confronti del sig. Paolo Cucurachi presidente della Sezione TSN di Cascina, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Melinda Lazzeroni, appellante avverso la decisione emessa dalla Commissione di Disciplina il 18 ottobre – 8 novembre 2016, con la quale gli è stata irrogata la sanzione della sospensione per mesi tre dall'attività sportiva e sociale, ha emesso la seguente

DECISIONE

Svolgimento del processo

IL sig. Paolo Cucurachi, Presidente della sezione TSN di Cascina ha proposto appello avverso la decisione emessa dalla Commissione di Disciplina il 18 ottobre – 8 novembre 2016, con la quale gli è stata irrogata la sanzione della sospensione dall'attività sportiva e sociale per la durata di tre mesi. Nella seduta è intervenuto il difensore del Cucurachi, avv. Melinda Lazzaroni che si è riportata alle conclusioni formulate nell'atto di appello proposto in base alle ragioni di fatto e diritto ivi esposte. La Procura Federale nella persona dell'avv. Ottorino Giugni, ha concluso con requisitoria orale, chiedendo la conferma della decisione impugnata.

Con la decisione emessa ai sensi ai sensi degli artt. 55, 67 e 68 comma 1, lett.c) dello Statuto UITAS nonché degli artt.1 e 3 del Regolamento di Giustizia e art.2 del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., la Commissione disciplina dell'UITAS ha ritenuto il sig. Paolo Cucurachi responsabile dell'illecito disciplinare contestatogli per avere trasgredito agli obblighi di correttezza, lealtà e probità previsti dalle norme sopra citate avendo commesso atti di indisciplina pregiudizievoli per gli interessi di altre Sezioni UITAS, avendo praticato nel

preventivo di spesa richiesto dal Comando Generale della Polizia Municipale di Valdera per i propri vigili un prezzo relativo al rilascio del patentino di idoneità al maneggio armi inferiore (€45,00) a quello stabilito per tutte le Sezioni nel Manifesto annuale emesso dalla Federazione (€55).

Con l'appello proposto a mezzo del suo difensore, il Cucurachi avanza vari motivi di impugnazione, chiedendo, in via gradata, in rito, l'ammissione della testimonianza della segretaria della sezione sig.ra Perna, e nel merito, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e, quindi, l'esclusione della sanzione irrogata o, in via subordinata, la sua diminuzione, previa derubricazione dell'imputazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appellante col primo motivo di doglianza ha censurato la gravata sentenza, chiedendo che in questa fase venga ammessa la deposizione come testimone della signora Francesca Perna, segretaria della sezione TSN di Cascina, che aveva materialmente redatto il preventivo pubblicizzato presso i vari interessati nel quale era stato indicato un prezzo (€45) inferiore a quello (€55) determinato nell'annuale Manifesto per tutte le Sezioni UITS dalla Federazione Nazionale. La sig.ra Perna potrebbe confermare che l'indicazione del prezzo diverso e inferiore sarebbe ascrivibile a "mero errore di battitura" e sarebbe stato emendato prontamente mediante mail inviata dalla stessa Perna al Comando di Polizia Municipale di Valdera che aveva accettato l'offerta formulata dalla Sezione di Cascina.

La richiesta istruttoria formulata non merita accoglimento. Deve, infatti, osservarsi che anche in caso di deposizione positiva nel senso indicato dall'appellante, l'accertamento dei fatti come indicati non sarebbe sufficiente per escludere la responsabilità dell'incolpato in ordine all'imputazione mossagli. Ed invero, le circostanze che la testimone dovrebbe asseverare riguarderebbero la sua persona e i suoi comportamenti, ma non potrebbero in alcun modo coinvolgere o rappresentare la volontà dell'ente, dato che questa potrebbe essere espressa solo da chi ne possiede la titolarità e quindi dal suo Presidente e non da un semplice dipendente. Una volta accortosi dell'errore, e considerato il tenore dei contatti avuti con gli Uffici Federali di cui v'è traccia in atti sarebbe stato obbligo doveroso del Presidente revocare immediatamente il preventivo pubblicizzato, con ulteriore pubblicizzazione al più presto della revoca effettuata.

Nulla di tutto ciò è invece avvenuto. L'intervento cui si accenna nelle memorie difensive e anche nell'appello da parte del Cucurachi non può, pertanto, ritenersi tempestivo, né è stato idoneo ad eliminare la situazione antiggiuridica determinata. Infatti l'iniziativa correttiva del Cucurachi se v'è stata è intervenuta solo con nota 20 maggio 2015, con comunicazione esclusivamente effettuata al Comandante della Polizia Locale della Valdera e solo a seguito di un intervento specifico del segretario della Federazione effettuato con nota in data 15 maggio 2015, con la quale era stato praticamente diffidato a ottemperare all'obbligo di attuare puntualmente e scrupolosamente le direttive diramate dalla Federazione stessa con il Manifesto 2015, in particolare in tema del prezzo di rilascio del patentino di idoneità al maneggio armi ivi determinato, prezzo non passibile di deroga alcuna. E ciò quando ormai il danno s'era verificato con la comunicazione del diverso e minor prezzo praticato al riguardo dalla Sezione di Cascina. Né assume sotto tale profilo alcuna rilevanza e tanto meno può condurre all'esclusione della responsabilità dell'inquisito il fatto che poi, mediante alterazioni di altre voci lasciate alla libera valutazione delle singole Sezioni il prezzo totale di tutto il "pacchetto" per l'acquisizione dell'abilitazione al maneggio in questione potesse far collimare quello relativo al rilascio del patentino con la previsione del Manifesto, decisione sulla quale aveva espresso una valutazione di legittimità lo stesso comandante generale dell'area della polizia locale dei comuni della Valdera (vedi doc. 3 all. memoria difensiva) sia per l'affidamento della gara sia per il risultato finale, pur risultando chiaramente la scelta di detto Ente Pubblico del preventivo inviato dalla Sezione di Cascina (recante come prezzo del rilascio del patentino la somma di € 45,00) perché "più conveniente dal punto di vista economico"(v. nota 1 giugno 2015 del Presidente TSN di Pontedera), ragione della preferenza confermata nella determinazione dello stesso Ente n. 41 del 1 giugno 2015.

I motivi di impugnazione indicati ai punti 1 e 2 dell'atto di appello sono, pertanto, privi di fondamento e come tali devono essere respinti.

Le circostanze sopra rammentate, la posizione di rilievo rivestita dall'incolpato la rilevanza anche presso terzi dei fatti accertati se da un lato rendono evidente come la sanzione applicata sia senz'altro adeguata alla condotta contestata, non consentono, d'altra parte, di poter ridimensionare il comportamento del Cucurachi, intrinsecamente grave, si da far ritenere adottabile una sanzione diversa e minore o indurre a una sua riduzione.

Non possono, quindi, condividersi le ragioni poste a fondamento dei motivi sub 3 e 4 dell'appello proposto.

Da ultimo, deve affermarsi che non sussistono ragioni e circostanze, quali indicate nell'attuale Regolamento di Disciplina, per poter disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione applicata, la cui richiesta rimane, pertanto, assorbita nella pronuncia emessa

P.Q.M.

Respinge il ricorso e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado, ritenuta assorbita l'istanza di sospensione del provvedimento.

Roma, 8 febbraio 2017

Il presidente relatore/estensore

Dott. Sergio LACQUANITI

Il giudice

dott. Evangelista POPOLIZIO

Il giudice

dott.ssa Lucia PIGNATELLI

Il Segretario

Luca STEFANINI